



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**84/2014**  
**Giugno/7/2014 (\*)**  
**Napoli 12 Giugno 2014**

***Ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo sono stati forniti dall' Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 4 Giugno 2014. L'Amministrazione Finanziaria ribadisce la deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili nazionali.***

L' articolo 1, comma 160 , lettera b), della **legge 27 dicembre 2013, n. 147** (*id*: legge di **stabilità 2014**), **modificando** l'ultimo periodo del comma 5 dell'**articolo 101** del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*id*: **TUIR**), consente la **deduzione ai fini IRES**, presumendo la ricorrenza di elementi certi e precisi, anche dei **crediti cancellati dal bilancio** in applicazione dei **principi contabili nazionali**.

Si ricorda che **in precedenza**, l'art. 101 del TUIR prevedeva la sussistenza degli elementi certi e precisi ai fini della **deducibilità** delle perdite su crediti, **esclusivamente per i soggetti IAS/IFRS adopter**, nell'ipotesi in cui era possibile effettuare la *derecognition* del credito, in applicazione dei **principi contabili internazionali**.

**La modifica** apportata alla citata disposizione è, quindi, **finalizzata a garantire parità di trattamento** nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano.

Ciò è attuato parificando, in linea di principio, gli effetti derivanti dalla cancellazione dei crediti iscritti in bilancio, **indipendentemente dagli standard contabili adottati.**

La nuova formulazione dell'art. 101 del Tuir, al comma 5, àncora la **ricorrenza degli elementi certi e precisi** necessari per la deduzione della perdita su crediti alla cancellazione degli stessi dal bilancio.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che, **la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi** in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, ai fini della deduzione della perdita su crediti, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, **sussista per i crediti ceduti in modo definitivo** (*id: pro soluto*) senza azione di regresso, e **per i quali il rischio d'insolvenza è trasferito al cessionario.**

In tal caso, la perdita deducibile è quantificata come **differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.**

Tra le **operazioni che comportano la cancellazione** del credito dal bilancio, conformemente a quanto indicato nei principi contabili contenuti nell'appendice del nuovo OIC 15, il documento di prassi ricorda:

- il *forfaiting*;
- la *datio in solutum*;
- il conferimento del credito;
- la vendita del credito, compreso *factoring* con cessione *pro-soluto* con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Di contro, **il credito rimane iscritto in bilancio** nel caso di:

- mandato all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- operazioni di sconto;
- cessioni pro solvendo e pro soluto (che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito);
- cartolarizzazioni (che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito).

Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano **dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013**. Pertanto, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali con esercizio coincidente con l'anno solare possono dedurre le perdite sui crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

La circolare n. 14/2014, da ultimo, precisa che, **per i soggetti che adottano i principi contabili interni, le perdite** rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere **in periodi d'imposta precedenti non hanno automatica rilevanza fiscale.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**